

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, GERMANO' e PREMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1970

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Non c'è dubbio che fra tutti i decreti-legge convertiti di recente in legge quello recante il n. 366 del 19 giugno 1970 è certamente il più discutibile. Siffatto giudizio fu espresso, in sede di conversione in legge del provvedimento, dallo stesso relatore di maggioranza al Senato, il quale non mancò di elencarne i punti che, a suo avviso, sarebbe stato necessario emendare.

Tra questi punti egli indicò l'emendamento aggiuntivo approvato alla Camera e divenuto quindi il secondo comma dell'articolo 3 del provvedimento stesso, definendolo « nè più nè meno che l'introduzione per via surrettizia di uno dei tanti provvedimenti contenuti nelle famigerate leggine, con la fotografia in trasparenza »; ed aggiungendo: « un comma aggiuntivo che suona come modifica di una legge che è stata approvata il 7 ottobre 1969 e che è ispirato al fine di favorire, naturalmente a danno di altre, una determinata categoria di docenti ».

Per comprendere la portata del danno arrecato ad una categoria di docenti dal beneficio concesso, « per via surrettizia », ad altra categoria di docenti, occorre richiamarsi alla legge 25 luglio 1966, n. 603, la quale, all'articolo 7, prevedeva una sessione di esami di abilitazione (abilitazione riservata), da indirsi entro il 31 dicembre 1967, per gli insegnanti non abilitati che avessero prestato servizio nelle scuole secondarie per almeno un quadriennio. Lo stesso articolo prevedeva inoltre, ai fini della nomina in ruolo, l'inclusione, di quanti fra detti insegnanti avessero superato l'esame di abilitazione di cui sopra, in graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle previste dalla stessa legge n. 603 per gli altri docenti già in possesso di abilitazione conseguita anteriormente all'anno scolastico 1965-66.

Successivamente, con la legge 20 marzo 1968, n. 327, si prevede l'istituzione di graduatorie da utilizzare, dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dalla legge n. 603

per gli insegnanti già abilitati, da parte degli insegnanti che avessero conseguito l'abilitazione con decreto 10 agosto 1966.

Ancora con la legge 7 ottobre 1969, n. 748, si prevede l'inclusione nelle graduatorie di cui alla legge n. 327 (da utilizzare cioè dopo quelle previste per gli abilitati della legge n. 603) di coloro i quali avessero conseguito l'abilitazione con decreto 10 agosto 1967. Inoltre, per quanti avessero conseguito la abilitazione nella sessione di esami indetta con decreto 15 agosto 1968, la legge prevedeva la loro inclusione nelle stesse graduatorie previste dalla legge n. 603 per coloro che avessero conseguito l'abilitazione « riservata » di cui sopra.

Con il terzo comma del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, si è voluto apportare una modifica alla citata legge n. 748 nel senso di consentire a quanti avessero conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto 15 agosto 1968 di essere inclusi non più nelle graduatorie dei docenti in possesso dell'abilitazione « riservata », bensì in un'apposita graduatoria da utilizzare

immediatamente dopo quelle previste dalla legge n. 327 e dalla legge n. 748.

In altri termini, mentre in base alla legge 7 ottobre 1969, n. 748, gli abilitati nella sessione indetta con decreto 15 agosto 1968 avrebbero dovuto essere inseriti, ai fini della immissione in ruolo, nella stessa graduatoria con quelli della « riservata », in seguito alla modifica apportata alla legge stessa in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, saranno i primi a precedere i secondi in una apposita graduatoria.

Non è chi non veda come si sia concretizzata una palese ingiustizia nei confronti degli insegnanti in possesso dell'abilitazione « riservata » per favorire gli abilitati nella sessione 1968.

Alla luce di queste considerazioni riteniamo non solo opportuno ma doveroso presentare questo disegno di legge il quale prevede la soppressione del terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 571.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.